



CIRCOLARE N. 11

*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO II

ISPETTORATO GENERALE DEL BILANCIO

UFFICIO I

Allegati:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri Segretariato Generale
ROMA

A Tutti i Ministeri
ROMA

Alle Autorità amministrative
indipendenti
LORO SEDI

E p c.:

Al Presidente della Sezione controllo
Enti della Corte dei Conti
via Baiamonti, 25
00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze nei
collegi dei revisori dei conti o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici
LORO SEDI

OGGETTO: Attuazione dell'articolo 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90 – Elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

Con la circolare n. 14 del 21 aprile 2016, questo Dipartimento ha segnalato l'esigenza di assicurare il costante aggiornamento delle Amministrazioni pubbliche soggette agli adempimenti previsti in materia di disciplina sul Bilancio di previsione dello Stato, di cui all'articolo 21, comma 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica".

Con l'introduzione della riforma del bilancio dello Stato di cui al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90¹, il comma 18 dell'articolo 21 della legge di contabilità pubblica è stato così modificato: *“agli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri sono allegati, secondo le rispettive competenze, gli elenchi degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con indicazione di quelli per i quali alla data di predisposizione del disegno di legge di bilancio non risulta trasmesso il conto consuntivo”*.

Come già ricordato nella circolare n.14/2016, per tutti i soggetti vige altresì un'ulteriore norma – l'articolo 1, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” – in base alla quale gli enti che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio il conto consuntivo dell'anno precedente, da allegare allo stato di previsione del Ministero interessato, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione.

Va aggiunto che medesimo obbligo vige anche per le Autorità indipendenti, per le quali opera il dispositivo dell'articolo 28, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”. Per le suddette Autorità saranno diramate apposite istruzioni, ai fini della pubblicazione dei bilanci consuntivi in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL PROCESSO DI RICOGNIZIONE ANNUALE

Alla luce della nuova impostazione, al fine di consentire l'elencazione degli enti da allegare annualmente al disegno di legge di bilancio, assumendo come criterio oggettivo funzionale all'obbligo stesso quello della contribuzione ordinaria², indipendentemente dalle modalità di assegnazione (attribuzione diretta da norma; attraverso decreti di riparto di fondi o attraverso quantificazione stabilite annualmente dal disegno di legge di bilancio – ex tabella C della legge di bilancio; con decreti di riassegnazione, ecc.), ogni Ministero erogante i singoli contributi provvederà a svolgere la ricognizione annuale delle Amministrazioni pubbliche cui siano stati effettivamente erogati contributi pubblici con carattere di ordinarietà nell'esercizio precedente (attualmente il 2016), dandone comunicazione all'Ispettorato generale di finanza (IGF) di questo Dipartimento, con nota da indirizzare a cura del referente unico precedentemente individuato, entro il 15 aprile di ogni anno.

¹ Recante “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.

² Si intende come contribuzione ordinaria qualunque contributo, indipendentemente dalla sua denominazione, che una pubblica amministrazione abbia assunto a proprio carico, con carattere di periodicità, per la gestione finanziaria di un ente, o che da oltre un biennio sia iscritto nel suo bilancio.

I criteri da verificare ai fini della predetta ricognizione sono i seguenti:

1. carattere ordinario della contribuzione statale, con riguardo sia alla finalizzazione oggettiva (per la gestione finanziaria di un determinato ente nominativamente indicato dalla norma o per una specifica categoria di enti), che alla ricorrenza del contributo. In proposito, va chiarito che non si presentano come ordinari i contributi annuali destinati a specifiche finalità, come anche il riparto annuale indistinto di fondi pubblici non destinati a specifiche categorie di soggetti (ad esempio, riparto del 5 per mille dell'IRPEF), mentre andranno considerati tali quelli derivanti dal riparto di fondi specifici destinati al funzionamento degli enti medesimi, seppur indicati in funzione della categoria di appartenenza (IRCCS, Università, enti culturali e di ricerca);
2. sussistenza di autonomia giuridica e di bilancio del soggetto beneficiario, indipendentemente dalla forma giuridica assunta;
3. indicazione del medesimo ente nelle tabelle relative ad ogni stato di previsione della spesa dei Ministeri che erogano i contributi e che possono differire dai Ministeri c.d. vigilanti (è il caso di enti cui sono attribuiti contributi da più Amministrazioni centrali);
4. andranno esclusi – avendo l'accortezza di fornire indicazioni in merito nelle comunicazioni da trasmettere a questo Dipartimento circa le modificazioni intervenute per ogni anno – i contributi ordinari cessati e quelli agli enti soppressi nell'esercizio in cui si dà luogo alla ricognizione;
5. altresì non sono da considerare ordinari i contributi che per quanto destinati alla copertura delle spese di funzionamento degli enti, sono frutto di riparto di risorse non ricadenti sullo stato di previsione di un'Amministrazione centrale: è il caso degli enti del Servizio sanitario nazionale cui sono assegnate quote del Fondo sanitario nazionale attribuite nell'ambito del riparto regionale di riferimento (ASL, ecc.).

Va precisato che – alla luce della legge di contabilità e stante l'esperienza riveniente dall'applicazione della richiamata circolare n.14/2016 – sarà cura del Ministero erogante sia comunicare univocamente (cioè in una comunicazione unica per tutte le strutture dipartimentali interne coinvolte) gli esiti della ricognizione svolta per ogni esercizio finanziario, sia assicurare che il conto consuntivo (o bilancio d'esercizio, a seconda della tipologia di sistema contabile adottato dall'amministrazione beneficiaria del contributo) approvato, relativo all'esercizio finanziario concluso per ogni Amministrazione pubblica inserita nei suddetti elenchi, sia disponibile entro il termine del 15 luglio di ogni anno.

Infatti, sulla base del suddetto elenco aggiornato di enti destinatari di contribuzione ordinaria, il competente Ispettorato generale del bilancio (IGB) di questo Dipartimento indica quali soggetti non hanno puntualmente adempiuto, segnalandolo nell'allegato tecnico allo stato di previsione della spesa di ogni Ministero di cui alla legge di bilancio dello Stato per l'esercizio successivo.

Al fine di indicare correttamente nei suddetti allegati quali enti risultino effettivamente inadempienti, ed ai quali debba essere applicata la riduzione del contributo per l'esercizio cui si riferisce il disegno di legge di bilancio, le Amministrazioni eroganti avranno cura di accertare l'esatto relativo adempimento e darne comunicazione a questo Dipartimento, entro la data del 15 settembre. La mancata comunicazione sarà intesa come asserito adempimento positivo, suscettibile di verifica, da cui deriva responsabilità amministrativa.

Pertanto, le singole Amministrazioni centrali sono chiamate ad attivarsi per l'anno 2017 secondo il seguente programma, teso all'implementazione di un compiuto e dinamico processo informativo sul sistema degli enti, per una puntuale definizione del perimetro soggettivo utile all'adempimento in argomento:

- a) comunicazione – alla casella di posta elettronica certificata: rgs.ragionieregenerale.coordinaamento@pec.mef.gov.it – di variazioni nel nominativo, nonché dell'indirizzo di posta elettronica e dei recapiti telefonici del referente per l'attività di ricognizione in parola, da effettuarsi entro 15 giorni dalla data della presente circolare;
- b) individuazione dell'insieme degli enti che sono destinatari di contribuzione ordinaria secondo i suesposti criteri;
- c) invio al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -IGF entro il 15 aprile 2017 di un riepilogo contenente l'elenco degli enti che nell'esercizio 2016 hanno beneficiato di contributi ordinari, utilizzando il già richiamato indirizzo di posta elettronica certificata;
- d) comunicazione entro il 1° settembre 2017, al suddetto medesimo indirizzo, della situazione dei soggetti che risultano inadempienti rispetto alla data del 15 luglio 2017 indicata dalla norma di cui all'articolo 1, comma 42, della legge, n. 549/1995³.

³ È necessario tener presente che posso configurarsi oggettive situazioni di difficoltà o di ritardo nella predisposizione o approvazione dei bilanci e conti consuntivi, che pongono gli enti nella condizione di non poter ottemperare all'adempimento in parola. Per dette situazioni andrà – chiaramente- comunicato da parte dell'Amministrazione centrale lo stato di impossibilità alla tempestiva attuazione dell'obbligo, per impedire l'apposizione di negativa segnalazione negli stati di previsione allegati alla legge di bilancio.

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BILANCI

In merito alla successiva fase applicativa, nelle more della realizzazione della Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), di cui all'articolo 13 della legge n.196/2009, ed al fine di superare le criticità rilevate lo scorso anno nella gestione degli invii massivi di documentazione di bilancio - per l'anno 2017 - le Amministrazioni centrali vorranno indicare nell'elenco da inviare entro il 15 aprile prossimo, accanto ad ogni nominativo di ente, il link alla pagina web istituzionale da cui poter raggiungere la sezione "Amministrazione trasparente", al fine di fornire al Parlamento la possibilità di avere lettura immediata ed in forma dematerializzata dei conti consuntivi e bilanci.

La predetta modalità sarà applicabile agli enti sottoposti agli adempimenti previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che all'articolo 29 disciplina l'obbligo di pubblicazione del bilancio.

Al fine di assicurare il completo raggiungimento dell'obiettivo di acquisizione dei bilanci degli enti indicati tra quelli che hanno avuto contributi ordinari nell'esercizio precedente, includendovi quelli che non sono tenuti alla pubblicazione dei dati di bilancio, in virtù degli obblighi di trasmissione discendenti dall'articolo 22, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214⁴, per i soli enti soggetti all'obbligo di annessione in parola ed ai soli medesimi fini sono richiesti i seguenti adempimenti:

1. l'Amministrazione erogante, nella stesura dell'elenco degli enti beneficiari di contribuzione ordinaria 2016, distinguerà quali enti non sono sottoposti agli obblighi di trasparenza e pubblicazione;

⁴ Articolo 22, co. 1: "Ai fini del monitoraggio della spesa pubblica, gli enti e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, escluse le società, che ricevono contributi a carico del bilancio dello Stato o al cui patrimonio lo Stato partecipa mediante apporti, sono tenuti, ove i rispettivi ordinamenti non lo prevedano, a trasmettere i bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, entro dieci giorni dalla data di delibera o approvazione."

2. l'Amministrazione vigilante⁵ (se diversa da quella erogante) provvederà, attraverso un proprio indirizzo istituzionale o una casella di posta elettronica certificata, entro il medesimo termine di cui al precedente punto d) (1 settembre 2017), con puntuale indicazione dell'ente cui si fa riferimento, all'inoltro a questo Dipartimento dei bilanci acquisiti per effetto della su richiamata norma, tramite la casella di posta dedicata bilanciannessi@mef.gov.it⁶.

Si invitano le Amministrazioni in indirizzo a voler porre in essere ogni forma di collaborazione utile nell'attuazione del descritto processo informativo, da avviare nel rispetto degli adempimenti sia informativi che amministrativi conseguenti all'applicazione della normativa richiamata e posti in capo sia alle medesime Amministrazioni, che agli enti da queste vigilati.

Pertanto, al fine di addivenire alla maggior semplificazione degli adempimenti amministrativi derivanti dall'attuazione della normativa inerente l'annessione dei bilanci, gravanti sulle Amministrazioni pubbliche coinvolte, ed in considerazione degli ulteriori sviluppi che riguarderanno la completa implementazione della predetta BDAP, seguiranno aggiornamenti alla presente circolare.

Il Ragioniere generale dello Stato

⁵ Come indicato dall'articolo 22.

⁶ Va chiarito che - nelle more della piena attuazione di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2014, in materia di dematerializzazione dei processi, ed in considerazione del fatto che il Parlamento attualmente riceve il disegno di legge di bilancio ed i relativi allegati dematerializzati nel formato PDF/A - appare preferibile che la trasmissione dei bilanci di cui al punto a) avvenga in tale formato e con invii massivi da parte delle Amministrazioni vigilanti, ma organizzati per piccoli gruppi di bilanci (limite massimo circa 50MB).